RETEPMI ROMAGNA

Emergenza Covid-19 ♦ Update/23 ♦ 10.04.2020

♦ ♦ ♦

In evidenza ⇒ Decreto Liquidità
Prima nota di sintesi sulle misure in materia di credito

♦ ♦ ♦

♦ Decreto liquidità: prima nota di sintesi sulle misure in materia di credito.

È stato pubblicato, in G.U. n. 94 dell' 8 aprile 2020, il D.L. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" recante ***"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali".*** *Il provvedimento è in vigore dal 9 aprile 2020.*

Di seguito si fornisce una prima disamina delle principali misure contenute nel Decreto, a partire dalle disposizioni in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in continuità con quanto previsto dal DL n. 18/2020 (c.d. "decreto cura Italia") ed altri provvedimenti, che in questa sede riepiloghiamo brevemente, **riservandoci di tornare sui singoli argomenti non appena in possesso di maggiori chiarimenti, sia tramite queste nostre informative, che con webinar, di cui forniremo notizia quanto prima.** Intanto, per una lettura dei singoli articoli che si desiderasse nel frattempo consultare, riportiamo il link del provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s

♦ ♦ ♦

Ultim'ora! ⇒ Proroga delle restrizioni fino al 3 maggio: in arrivo il nuovo DPCM.

In giornata, dopo la firma del nuovo DPCM sul coronavirus, il premier Giuseppe Conte andrà ad annunciare una nuova proroga delle restrizioni in atto: già dal 14 aprile è attesa la riapertura di alcune (poche sembra) fabbriche, ma per l'allentamento del distanziamento sociale la Fase 2 inizierà il 4 maggio. Ormai però la strada che il Governo ha deciso di intraprendere sul fronte coronavirus appare tracciata: le norme restrittive in scadenza il prossimo 13 aprile saranno **prorogate fino al 3 maggio**, con la **Fase 2** che sarà articolata su un doppio binario di prudente riapertura.
Non forniamo anticipazioni, che potrebbero sempre subire modifiche, ma provvederemo a fornire informazioni certe, non appena disponibili.

♦ Emergenza Coronavirus/23: " DECRETO LIQUIDITA' " ♦

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.03.2020 il Decreto-Legge "Liquidità" 8 aprile 2020, n. 23 – *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*.
L'entrata in vigore del provvedimento è dal 09/04/2020.

► Decreto liquidità: prima nota di sintesi sulle misure in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 prevede principalmente misure di sostegno alla liquidità delle imprese, all'esportazione, all'internazionalizzazione e la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
È ora essenziale che le nuove misure, che sono comunque molto articolate, siano rese operative con la massima tempestività.
Le misure sono state definite ai sensi del "*Temporary Framework della Commissione Europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", **che stabilisce limiti sulla durata e l'ammontare dei finanziamenti garantibili, sulle coperture e sui costi delle garanzie.**
Tali misure devono essere notificate e autorizzate dalla Commissione, che si è impegnata a rispondere con la massima rapidità alle misure notificate dagli Stati membri e che in effetti sta rispondendo nel giro di 48 ore.

Gli interventi contenuti nel Decreto-Legge riguardano:

1. **Misure di accesso al credito per le imprese.**
2. **Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19.**
3. **Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.**
4. **Misure fiscali e contabili.**
5. **Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.**
6. **Disposizioni in materia di salute e di lavoro.**

▶ Le Nuove Misure per il Credito.

▶ Fondo Centrale di Garanzia - *Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020*

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, **è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità**, **potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l'utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti**. Principali caratteristiche:

⇒ Gratuità della garanzia
⇒ Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro
⇒ Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
⇒ Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf)
⇒ Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato
⇒ Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus
⇒ Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
⇒ Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020
⇒ Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento
⇒ Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti
⇒ Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00
⇒ Anticipazione dell'erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo
⇒ Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l'aumento dell'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l'accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l'innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull'ammontare complessivo del portafoglio.

▶ E' inoltre previsto lo snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

⇒ **garanzia al 100%** per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;

⇒ **garanzia al 100%** (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;

⇒ **garanzia al 90%** per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

Di seguito, la tabella che schematizza le caratteristiche suddette.

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un **Max € 25.000**	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un **Max € 800.000**	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - **doppio spesa salariale 2019** - **25% ultimo fatturato** - **fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi**	90%	100%	Nessuna valutazione

▶ Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all'export

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (*in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall'emergenza*):

⇒ durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;

⇒ impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;

⇒ importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;

⇒ impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi tali caratteristiche si prevede la seguente copertura:

⇒ pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;

⇒ pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);

⇒ pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

▷ Sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, **si modifica il funzionamento dell'intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%**, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

▷ La nuova normativa Golden Power.

Con le nuove misure in tema di poteri speciali, **si estende l'ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica** dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione europea, **per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.**

⇒ **Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano** ed espressione dell'interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo.

⇒ **Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali** delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity.

⇒ **Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l'obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie** ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

▶ Le Misure Fiscali.

▶ Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n.18/2020, **includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (*quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari*), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri **dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (*quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi*). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

▶ Sospensione di versamenti tributari e contributivi.

La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro**, **che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. **Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA.**
Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.
La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

► Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

La norma prevede in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, **il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020** (*data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020*) **e il 31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, **a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.**

► Metodo previsionale acconti giugno.

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la **non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto**, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, **entro il margine del 20 per cento.**

► Rimessione in termini per i versamenti.

In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto legge n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

► Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, **la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.**

► Assistenza fiscale a distanza.

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

► Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La norma modifica l'articolo 17 del decreto legge n.124/2019, al fine di prevedere che, nel caso in cui **l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro** (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. **Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.**

► Le altre misure previste per le imprese .

► Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini".

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. 18/2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
Si prevede inoltre che benefici del fondo si applichino per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

► Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

► Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il **rinvio integrale al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

► Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

► Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.

La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

► Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società.

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna **la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci** o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

► Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.

La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.

► Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Misura eccezionale e temporanea, ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi, ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del c.d. "Decreto Marzano**", mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.**

► Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

L'articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell'articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

► Disposizioni in materia di lavoro.

Il Decreto ha introdotto misure urgenti, per un valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, e di sostegno alla continuità delle attività lavorative. **I datori di lavoro che vogliono beneficiare di tale garanzia, si assumono l'impegno di gestire i livelli occupazionali, attraverso accordi sindacali.**

► Sospensione dei versamenti contributivi.

⇒ **Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori a 50**

milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020** i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

⇒ **Per i soggetti di cui sopra, ma con ricavi superiori a 50 milioni di Euro ed una diminuzione del fatturato di almeno il 50%,** sono ugualmente sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. **I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti di attività d'impresa arte e professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.**

⇒ I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione *entro il 30 giugno 2020* o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.

► Indennità lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori delle spettacolo e lavoratori stagionali del turismo.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di *600 Euro*, i professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria devono intendersi **non titolari di trattamento pensionistico** e iscritti in via esclusiva.

► PIN INPS

Fino al termine delle stato di emergenza, **l'INPS rilascia il PIN di accesso ai propri servizi in maniera semplificata** acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.

►Modifiche in tema di beneficiari di integrazioni salariali "Covid-19".

L'accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale "covid" si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, estendendo pertanto la precedente disposizione che prevedeva fosse necessario essere in forza presso l'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

	Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	*Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.*